

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

ACCORDO STRALCIO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE ATTUALMENTE DISPONIBILI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018;

VISTO l'art. 18 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 9 maggio 2022;

VISTO l'art. 3 dell'Accordo per l'utilizzo delle risorse del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021, sottoscritto in data 21 giugno 2022, con il quale le parti hanno concordato di programmare, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022, un numero di passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all'interno delle aree pari a 4.450 unità, per un onere complessivo pari a euro 9.145.242,17, a valere sulle risorse consolidate del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022;

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021;

VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2021;

VISTO il costo complessivo delle progressioni, aggiornato con i dati relativi alla provincia di Bolzano;

VISTA l'ipotesi di accordo stralcio per l'utilizzo delle risorse attualmente disponibili del fondo risorse decentrate di amministrazione per l'anno 2022, sottoscritta il 12 luglio 2022, con la quale è stato rideterminato il numero dei passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all'interno delle aree in 4.451 unità, con decorrenza 1 gennaio 2022 e il relativo onere complessivo in euro 9.421.242,18 a valere sulle risorse consolidate del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2022;



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

VISTA la certificazione rilasciata dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno in data 12 settembre 2022;

VISTA la nota n. 59062 del 24 ottobre 2022 con la quale la Direzione Centrale Risorse Strumentali e Finanziarie ha rideterminato l'importo complessivo dell'onere (di cui all'allegato B dell'ipotesi) in euro 9.428.038,76, in considerazione delle disposizioni contrattuali e normative di cui al CCNL Comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato – IGOP prot. n. 246738 del 26 ottobre 2022 con la quale è stato espresso il nulla osta all'ulteriore corso dell'ipotesi in questione a condizione che, in sede di sottoscrizione definitiva, venga considerata la predetta nuova quantificazione riportata nell'allegato B aggiornato;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali – Servizio Contrattazione Collettiva n. 80188 del 26 ottobre 2022, con la quale è stato espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo;

RITENUTO, pertanto, necessario rideterminare l'onere complessivo relativo ai programmati 4.451 passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore, all'interno delle aree, in euro 9.428.038,76;

CONSIDERATE le attuali disponibilità del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2022;

RITENUTO opportuno destinare in via prioritaria una quota delle risorse attualmente disponibili relative alle risorse consolidate del Fondo Risorse Decentrate, per l'anno 2022, al finanziamento di progressioni economiche interne alle aree;

RITENUTO altresì di destinare ad un successivo accordo integrativo la quota rimanente delle risorse che si renderanno ulteriormente disponibili per l'esercizio finanziario 2022;

VISTI gli artt. 7 e 77 del sopra citato CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018;



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

LE PARTI CONCORDANO:

Art. 1

Fondo risorse decentrate

L'importo relativo alle risorse consolidate del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, allo stato ammontanti ad euro 20.082.419,53 come riportato nel prospetto allegato "A", è utilizzato per le finalità indicate nei seguenti articoli, in osservanza di quanto stabilito dagli artt. 7 e 77 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018;

Art. 2

Progressioni economiche all'interno delle Aree con decorrenza 1° gennaio 2022

Dall'ammontare del Fondo risorse decentrate 2022 è individuata la somma di euro 9.428.038,76 a valere sulle risorse consolidate del citato Fondo al fine di finanziare le progressioni economiche all'interno delle Aree pari a 4.451 unità, la cui decorrenza sarà al 1° gennaio 2022.

La quota rimanente delle risorse consolidate del citato Fondo e le eventuali economie confluiranno nell'ambito delle ulteriori risorse destinate al successivo accordo integrativo di cui in premessa.

La percentuale di personale interessato alla procedura in argomento, nel rispetto dell'art. 23 del d.lgs. n. 150/2009, risulta limitata al 49% e, comunque non superiore al 50 % della platea dei potenziali beneficiari, pari a 9.083 unità.

L'individuazione dei contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore al termine dello svolgimento delle relative procedure selettive e



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

la connessa quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti sono individuati nell'unito prospetto "B" che, allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante. Tali contingenti sono comprensivi delle posizioni economiche da riservare al personale che presta servizio nell'ambito degli uffici del Ministero dell'Interno che hanno sede nella provincia autonoma di Bolzano, per un numero corrispondente alle unità di personale individuate nel citato allegato "B".

I criteri per l'attribuzione degli sviluppi economici sono definiti nell'allegato "C".

Art. 3

Risoluzione di controversie

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'accordo, si applicano le vigenti disposizioni contrattuali e di legge che disciplinano la materia.

Roma, 31 ottobre 2022

Per l'Amministrazione

Il Vice Gapo Dipartimento

Per le Organizzazioni Sindacali

FP/CGIL Aderisce CISL/FP Aderisce UIL/PA Aderisce **CONFINTESA FP** Aderisce

CONFSAL/UNSA

FLP Aderisce USB

STIMA PRESUNTA F.R.D. 2022

TOTALE RISORSE CERTE E STABILI ANNO 2022

Euro 20.082.419,53=



AREA	PASSAGGIO RETRIBUTIVO	UNIT	FERENZIALE TARIO ANNUO RDO STATO	49%	di cui per i ruoli di Bolzano (Comm.to del Governo)	di cui per i ruoli di Bolzano (Questure + Uff. PS)		OTALE ANNUO LORDO STATO	UNITA' DI PERSONALE idoneo al passaggio ne 2022
	DA F6 A F7		2.973,41	107	0	1	€	318.154,65	218
TERZA AREA	DA F5 A F6	€	2.990,99	123	1	0	€	367.892,09	252
	DA F4 A F5	€	2.707,15	825	3	1	€	2.233.398,63	1684
	DA F3 A F4	€	4.189,01	334	1	1	€	1.399.129,90	681
	DA F2 A F3	€	2.579,49	301	2	1	€	776.427,78	614
	DA F1 A F2	€	1.211,87	170	0	1	€	206.018,06	347
	DA F5 A F6	€	989,16	412	2	0	€	407.533,92	841
	DA F4 A F5	€	894,52	731	3	2	€	653.894,12	1491
SECONDA AREA	DA F3 A F4	€	2.024,41	872	1	6	€	1.765.283,03	1779
	DA F2 A F3	€	2.359,28	504	1	1	€	1.189.078,78	1029
	DA F1 A F2	€	1.667,43	59	0	0	€	98.378,47	121
PRIMA AREA	DA F2 A F3	€	1.033,52	7	0	0	€	7.234,65	14
	DA F1 A F2	€	935,78	6	1	0	€	5.614,68	12
				4.451	15	14	€	9.428.038,76	9.083





DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE È PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

Procedure di selezione per l'attribuzione della fascia retributiva superiore riservate al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile

Personale ammesso alle procedure di selezione

Sono ammessi alle procedure di selezione per le progressioni economiche all'interno delle Aree per l'anno 2022 tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile, in possesso alla data del 1° gennaio 2022 dei requisiti in atto indicati, in servizio a tempo indeterminato, pieno o parziale, alla data di scadenza del bando di selezione, anche se collocati in posizione di comando, fuori ruolo o assegnazione temporanea comunque denominata presso altra pubblica amministrazione.

Possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che alla data del 1° gennaio 2022 abbiano maturato una permanenza non inferiore a due anni nella fascia retributiva di appartenenza. A tal fine saranno valutati anche i periodi di servizio prestato esclusivamente con contratto di lavoro a tempo determinato, come previsto dall'articolo 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018.

Non possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che nei due anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari, con esclusione del rimprovero verbale, del rimprovero scritto o della multa, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Criteri per l'attribuzione dei punteggi e per la formazione delle graduatorie

Passaggi da una fascia retributiva all'altra nell'ambito dell'Area funzionale prima

1) TITOLI DI STUDIO (max 64 punti)

Viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non vengono sommati.

54 punti;
57 punti;
59 punti;
62 punti;
64 punti;



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

2) ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 64 punti)

- a. Punti 4 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nella fascia retributiva di appartenenza dell'Area funzionale prima, in quella equiparata nella corrispondente Area A e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- Punti 1 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nella fascia retributiva inferiore dell'Area funzionale prima, in quella equiparata nella corrispondente Area A e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- Punti 0,50 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto in Amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'interno:

3) VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2019 - 2020 - 2021 (per ogni anno max 21 punti)

a.	Giudizio eccellente	21 punti;
Ъ.	Giudizio ottimo	20,5 punti;
c.	Giudizio adeguato	20 punti;
d.	Giudizio non valutato	19,5 punti.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi correlati alla valutazione di ciascun anno del triennio.

La fattispecie di cui alla lettera d) riguarda tipologie previste per legge e il punteggio è attribuito a condizione che il dipendente non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari nello svolgimento delle conseguenti attività.

Passaggi da una fascia retributiva all'altra nell'ambito dell'Area funzionale seconda

1. TITOLI DI STUDIO (max 64 punti)

Viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non vengono sommati.

-	Diploma d'istruzione secondaria di primo grado	54 punti;
-	Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi triennale	57 punti;
-	Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi quadriennale o quinquennale	59 punti;
-	Diploma universitario - Laurea triennale	62 punti;
-	Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale	64 punti;



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

2) ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 64 punti)

- a. punti 4 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nella fascia retributiva di appartenenza dell'Area funzionale seconda, in quella equiparata nella corrispondente Area B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- Punti 1 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nelle fasce retributive inferiori dell'Area funzionale seconda, in quelle equiparate nella corrispondente Area B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- c. Punti 0,50 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nelle fasce retributive dell'Area funzionale inferiore rispetto a quella di appartenenza, in quelle nella corrispondente Area A e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- d. Punti 0,50 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto in Amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'interno;

3) VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2019 - 2020 - 2021 (per ogni anno max 21 punti)

20,5 punti;
20 punti
19,5 punti.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi correlati alla valutazione di ciascun anno del triennio.

La fattispecie di cui alla lettera d) riguarda tipologie previste per legge e il punteggio è attribuito a condizione che il dipendente non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari nello svolgimento delle conseguenti attività.



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

Passaggi da una fascia retributiva all'altra nell'ambito dell'Area funzionale terza

1) TITOLI DI STUDIO (max 64 punti)

Nella categoria 1a) viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti ai titoli di studio nella predetta categoria non vengono sommati.

1a) Titoli di studio

 Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine 	-
di un corso di studi triennale	53 punti;
Di-1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

- Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi quadriennale o quinquennale 55 punti;
- Diploma universitario e laurea di primo livello non richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto 56 punti;
- Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale non richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto 58 punti;
- Laurea di primo livello e diploma universitario richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto 58 punti;
- Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica,
 laurea magistrale richiesti per l'accesso dall'esterno nel profilo
 professionale posseduto 60 punti;

1b) Titoli post lauream (max 4-punti)

- Master universitario di primo livello rilasciato da Università legalmente riconosciute attinente per materia al profilo professionale posseduto 1 punto;
- Master universitario di secondo livello rilasciato da Università legalmente riconosciute o diplomi rilasciati da Scuole di specializzazione di Università legalmente riconosciute o abilitazioni professionali attinenti per materia al profilo professionale posseduto
- Titolo di dottore di ricerca per materia attinente al profilo professionale posseduto
 3 punti;

2 punti;

2) ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 64 punti)

a. Punti 4 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nella fascia retributiva di appartenenza dell'Area funzionale terza, in quella equiparata nella corrispondente Area C e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;

4



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

- Punti 1 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nelle fasce retributive inferiori dell'Area funzionale terza, in quelle equiparate nella corrispondente Area C e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- c. Punti 0,50 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nelle fasce retributive delle Aree funzionali inferiori rispetto a quella di appartenenza, in quelle nelle corrispondenti Aree A e B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- d. Punti 0,50 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto nelle Amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'interno.
- VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2019 2020 2021 (per ogni anno max 21 punti)

a.	Giudizio eccellente	21 punti;
b.	Giudizio ottimo	20,5 punti;
c.	Giudizio adeguato	20 punti;
d.	Giudizio non valutato	19,5 punti;

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi correlati alla valutazione di ciascun anno del triennio.

La fattispecie di cui alla lettera d) riguarda tipologie previste per legge e il punteggio è attribuito a condizione che il dipendente non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari nello svolgimento delle conseguenti attività.

A parità di punteggio costituiscono titolo preferenziale:

- a. l'esperienza maturata con distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore ad un anno continuativo, senza demerito, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 184, recante il "Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri";
- b. la minore età anagrafica.

Circa il punteggio attinente alla voce "titoli di studio" nell'ambito della procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore riservata al personale dell'Area funzionale terza sono valutabili anche i titoli di studio dichiarati equipollenti in base all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o equiparati ai titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale posseduto in base ai decreti interministeriali 9 luglio 2009 e 11 novembre 2011.



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

I titoli di studio conseguiti presso Istituti di istruzione, Università e Istituti di istruzione universitaria esteri sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 o della legge 11 luglio 2002, n. 148 o equivalenti ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Sono ammessi con riserva i titoli di studio per i quali, entro il termine ultimo di presentazione della domanda, sia stata presentata istanza di riconoscimento dell'equivalenza. Sarà cura del candidato specificare nella domanda gli estremi del provvedimento di riconoscimento o l'istanza di riconoscimento dell'equivalenza.

Circa il punteggio attinente alla voce "esperienza professionale" si considera la decorrenza economica e, per il calcolo del punteggio, si applica la seguente regola di carattere generale: le frazioni di anno vengono calcolate in dodicesimi; il mese si considera convenzionalmente di 30 giorni; il periodo da 1 a 15 giorni non si prende in considerazione; il periodo da 16 a 30 giorni si considera come mese intero. La medesima regola si applica ai periodi di aspettativa di cui agli articoli 7 e 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL 1998-2001 del personale del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 2001, e agli articoli 40, 41 e 42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, fatte salve le specifiche disposizioni normative e contrattuali che ne dispongano la computabilità ai fini dell'anzianità di servizio.

Non si computano i periodi di esonero di cui all'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, né i periodi di servizio prestati con contratti di formazione lavoro, apprendistato, tirocini formativi, LSU, contratti di collaborazione o altri contratti di lavoro non subordinato o parasubordinato.

Nelle ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro si prende in considerazione anche il periodo di servizio svolto nei ruoli dell'Amministrazione civile antecedentemente alla cessazione dal servizio.

Il servizio prestato come militare di leva si computa solo se svolto, in posizione di aspettativa o congedo, successivamente all'assunzione in servizio.

Ai fini del computo della "valutazione personale" e dell'" esperienza professionale", per gli anni 2019, 2020 e 2021 per il servizio prestato presso l'Amministrazione civile al personale che ha ricevuto, per ogni singolo anno del triennio, la valutazione di "non adeguato" non verrà computato alcun punteggio previsto per l'anno di riferimento.

Al personale che nel triennio 2019, 2020 e 2021 non è stato valutato in quanto cessato dal servizio e poi riassunto con ricostituzione del rapporto di lavoro in base alla vigente normativa contrattuale non sarà attribuito alcun punteggio.

I dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie non usufruiscono delle preferenze e precedenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dalle ulteriori normative regolanti la materia.

